TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 12

Al personale insegnante di grado inferiore al 6° incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennita' indicata nell'allegata tabella B. Al professore o funzionario di grado inferiore al 60 incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'art. 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza di titolare, e' attribuita una indennita' di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma. Al personale di cui ai due precedenti commi non spetta l'indennita' di carica stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it